

N. R.G. 6787/2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale  
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente Relatore
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice
dott. Rossella Materia	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 23 giugno 2020  
nel procedimento iscritto al n. r.g. **6787/2018** promosso da:

(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COZZA  
ANTONIETTA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CARTOLERIA 40 40124  
BOLOGNA presso il difensore avv. COZZA ANTONIETTA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato in data 5 maggio 2018, la ricorrente, cittadina nigeriana, nata il 1 a Ughelli (Delta State, Nigeria), ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Verona, Sezione di Bologna, notificatole in data 7 aprile 2018 – con il quale le veniva negato il riconoscimento dello *status* di rifugiata e di forme complementari di protezione – chiedendo che fosse riconosciuto, in via principale, lo *status* di rifugiato ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria o in via estremamente subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari o il diritto di asilo.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito; la Commissione Territoriale ha depositato, dopo invito del giudice, la documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D.L.vo n. 25/2008.

Pagina 1



Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

Dinanzi alla Commissione Territoriale, la ricorrente, originaria di Ughelli nel Delta State, di religione cristiana e di etnia urhobo, ha dichiarato di essere fidanzata con il sig. (richiedente asilo presso la stessa Commissione) dal dicembre 2011, ragazzo di religione musulmana, e che la loro relazione non sarebbe stata accettata dalle rispettive famiglie, di avere avuto una gravidanza nel 2014, che la coppia avrebbe voluto portare avanti nonostante le famiglie fossero contrarie, che sarebbe stato aggredito la notte del 13 gennaio 2015 in casa da persone appartenenti ad un culto e di avere reagito sparando e uccidendo una di queste persone, che si sarebbe poi rivelato essere Tony, uno dei suoi fratellastri; di avere, ella stessa, ucciso non intenzionalmente un altro degli aggressori nel corso dell'attacco ad ; di essere fuggita a Kano insieme ad presso un amico di nome Moussa, ma di avere lasciato anche Kano dopo alcuni mesi perché le persone della comunità avrebbero saputo della loro presenza a Kano; di essersi recata, quindi, in Libia dove sarebbe rimasta insieme ad per circa sei mesi, durante i quali avrebbe subito abusi anche sessuali; di essersi imbarcata verso l'Italia dove sarebbe giunta insieme ad il 3/9/2015. La ricorrente, infine, ha dichiarato di temere in caso di rientro di essere uccisa dalla comunità di provenienza o dai suoi familiari a causa, appunto, della sua relazione con , di religione musulmana, nonché di essere arrestata dalle autorità di polizia a causa del duplice omicidio.

La CT ha considerato le dichiarazioni della ricorrente sugli elementi principali della domanda d'asilo vaghe, generiche e non in linea con i parametri forniti dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 251 del 2007 in quanto la stessa:

- Non ha chiarito le circostanze dell'aggressione subita dal compagno, e del duplice omicidio del 13 gennaio 2015;
- Non ha chiarito a quale secret cult appartenesse il compagno riferendo che egli sarebbe sia negli Aye che nei Black Axe, che sono invece culti rivali;
- Non ha spiegato come sia possibile che del duplice omicidio non vi sia traccia nella stampa nigeriana, nonostante la notizia sia passata in radio in tutto il Paese;
- Non ha chiarito perché non avrebbe chiesto informazioni relative all'esito dell'eventuale procedimento penale all'amica che le ha inviato il passaporto in Italia;
- Non ha chiarito il timore in caso di rientro in Nigeria per una coppia di adulti di confessioni religiose differenti, ed ha riferito di un rischio persecutorio incoerente con le fonti consultate.

La CT ha poi considerato le informazioni relative ai matrimoni misti ed inter-religiosi in Nigeria: "Secondo una fonte risalente ma interessante come Austrian Centre for Country of Origin and





*Asylum Research and Documentation (ACCORD), Nigeria: 8th European Country of Origin Information Seminar, Vienna, 28-29 June 2002, Final Report, 28 November 2002, available at: <http://www.refworld.org/docid/402d06554.html> "Depending on the tribe and ethnic community there are mixed marriages" (para 2.8.4). In Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: Social attitudes toward religious intermarriage; treatment of intermarried couples and their children by society and the authorities; protection and services available to intermarried couples, 19 November 2012, NGA104212.E, available at: <http://www.refworld.org/docid/50c8482d2.html> viene riferito che "Independent Catholic News (INC), a news website on "subjects of interest to Catholics and the wider Christian community" (7 Dec. 2005), indicates in an article posted by the National Director of Missio/PMS [Pontifical Mission Societies (PMS.Nigeria n.d.)] in Nigeria that "interreligious marriages and harmony are more pronounced" in southern Nigeria (INC 25 July 2012)". Interessante anche notare che secondo European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report: Nigeria - Country Focus, June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5937ed944.html> "Interreligious marriages are less common in the Islamic north and in the Christian south, but are prevalent, according to research by Igundunasse and Fatunji, in the South West", e che proprio il sud-ovest sarebbe la zona di provenienza del richiedente".*

La Commissione Territoriale, quindi, ha considerato le dichiarazioni della ricorrente tali da non poter essere ricondotte alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante lamentando l'erronea valutazione da parte della Ct delle dichiarazioni dalla stessa rilasciate in sede amministrativa, nonché l'assenza di attività istruttoria da parte dell'organo amministrativo e la mancata considerazione delle condizioni generali del paese d'origine e di quelle particolari della sua regione di provenienza; ha dedotto, inoltre, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata, nonché per il riconoscimento della protezione sussidiaria; infine, ha evidenziato la configurabilità di una condizione di vulnerabilità tale da giustificare il riconoscimento, in via subordinata, della protezione umanitaria, insistendo per l'accoglimento delle domande.

All'udienza del 29 novembre 2019 la ricorrente, con l'ausilio dell'interprete, ha testualmente dichiarato:



*"Ho lasciato il mio Paese il 10 marzo 2015*

*Prima di giungere in Italia ho attraversato Niger, Libia.*

*Sono giunto in Italia il 3 settembre 2015.*

*ADR: sì, come ho detto alla Commissione sono entrata in Italia senza documenti ma, successivamente, la mia amica di stanza al college lo ha consegnato ad un membro della Chiesa che stava partendo per la Nigeria. Il passaporto mi serviva per l'Università e così era complicato per me averlo nuovamente indietro.*

*ADR: sì, le posso segnare la copia del passaporto che ho poi lasciato presso la Questura di Modena.*

*Si dà atto che questo giudice acquisisce copia del passaporto prodotto dalla ricorrente, nonché copia della relazione sociale della \_\_\_\_\_ presentata sempre dinanzi alla Commissione unitamente ad una memoria personale redatta in lingua italiana.*

*ADR: sì la memoria è scritta in italiano perché ho raccontato la mia storia ad un operatore del Centro che ancora mi ospita, c'era un mediatore al quale mi rivolgevo nella mia lingua. Credo inglese.*

*Non ricordo esattamente quando ho presentato domanda di protezione internazionale.*

*Sono nato a Ughelli, una città in Delta State, in Nigeria.*

*Ho vissuto sempre lì*

*Ho frequentato la scuola per 15 anni di scuola fino ad un corso di economia che ho frequentato per due anni e poi ho frequentato il primo anno del triennio utile per il conseguimento del diploma triennale sempre in economia. Ho terminato gli studi nel 2014.*

*Sono cristiana pentecostale e appartengo al gruppo etnico Urhobo.*

*Mio padre è morto quando io ero molto piccola, lui era un operaio e durante un intervento è morto fulminato, mentre mia madre è viva e vive a Ughelli, è commerciante di frutta e verdura. Io sono l'unica figlia dei miei genitori. Mio padre aveva tre mogli, mia madre era l'ultima. Ho due fratellastre e una sorellastra. Dopo la morte di mio padre mia madre si è risposata con un uomo dal quale ha avuto due figlie e un maschio. Prima ancora di mio padre, mia madre ha avuto un altro maschio ed un'altra femmina da un uomo con il quale non so se fosse sposata. Con mio padre era sposata.*

*ADR: Non sono in contatto con la mia famiglia.*

*Ho svolto il servizio civile per un anno, una specie di tirocinio.*

*ADR: ho lasciato la Nigeria per la diversa religione della persona che volevo sposare. Il mio fidanzato era musulmano, mentre io sono cristiana. I genitori di entrambe le famiglie non volevano il nostro matrimonio. Ho conosciuto il mio fidanzato che si chiama \_\_\_\_\_ il 25 dicembre*





2011. Mi ricordo la data perché tra le mie amiche ci ricordavamo tutte le date importanti. L'ho conosciuto nella mia città: quel giorno era Natale, c'era una festa durante la quale lui si è avvicinato e così abbiamo iniziato a parlare. Abbiamo iniziato a frequentarci e poi siamo stati insieme per tre anni. I nostri genitori non si sono mai conosciuti tra di loro in tutto questo periodo, né erano a conoscenza della nostra relazione. Il 14 febbraio 2014 sono andata ad Agbede, in Auchi. Io in quel periodo frequentavo quello che poi è stato il mio ultimo anno al college. Arrivata lì, ho incontrato i miei due fratellastri paterni, \_\_\_\_\_ che frequentavano il Politecnico di Auchi. Ho presentato loro \_\_\_\_\_ come mio fidanzato e a lui i miei due fratellastri. La stessa sera \_\_\_\_\_ mi ha chiesto di sposarlo ed io ho accettato. Ho capito, allora, che \_\_\_\_\_ stava facendo sul serio. Ho deciso così di presentarlo alla mia famiglia. E così è stato: al momento delle presentazioni mia madre e il mio patrigno, dopo aver sentito il suo nome, hanno chiesto ad \_\_\_\_\_ la sua religione e lui ha risposto di essere musulmano. Hanno detto che il matrimonio non sarebbe potuto esserci proprio per la differente religione. Così siamo andati via. Io poi sono ritornata al college che era ad Otefe-Oghara, sempre in Delta State, e \_\_\_\_\_ è tornato ad Agbede. \_\_\_\_\_ studiava al Politecnico di Auchi il corso di ingegneria civile. Il 20 febbraio 2014 \_\_\_\_\_ mi ha presentato alla sua famiglia e anche questa volta i suoi genitori, come precedentemente i miei, hanno saputo della mia religione cristiana e hanno detto che il matrimonio non vi sarebbe potuto essere. Noi abbiamo deciso di continuare la nostra relazione perché ci amavamo e speravamo che potessero cambiare pensiero. A novembre sempre del 2014 scopro di essere incinta. L'ho comunicato ad \_\_\_\_\_ che era contento. Ne ha parlato con i suoi genitori, ha detto loro che mi voleva sposare ma loro hanno perseverato nelle loro convinzioni e gli hanno detto che non vi sarebbe stato alcun matrimonio a causa della mia religione cristiana. \_\_\_\_\_ allora si è fatto accompagnare a casa mia da alcuni suoi amici il 11 gennaio 2015 per parlare con i miei genitori per cercare di celebrare il matrimonio con il rito tradizionale dalla mia famiglia. I miei genitori, dopo aver ascoltato le sue intenzioni e nonostante io fossi incinta, hanno cacciato \_\_\_\_\_ fuori di casa insieme ai suoi amici. Gli hanno detto di non tornare più. In serata io ho deciso di raggiungere \_\_\_\_\_ ad Agbede, dove viveva da solo. Dopo due giorni i miei due fratellastri che frequentavano il Politecnico hanno scoperto che ero a casa sua, sono venuti in casa alla sera e hanno detto a me di tornare a casa e ad \_\_\_\_\_ di lasciarmi andare.

ADR: i miei genitori hanno avvisato i miei due fratellastri, dopo l'incontro, dicendo loro che io ero andata via e così tramite altri amici sono venuti a cercarmi a casa di \_\_\_\_\_.

ADR: Dinanzi alla Commissione lei ha dichiarato di non sapere come i suoi fratellastri avessero potuto sapere della sua permanenza in casa di \_\_\_\_\_. Può chiarire?



No, con l'interprete in Commissione ho avuto problemi di comprensione in quanto non era nigeriano.

La ricorrente riprende il racconto: i miei due fratellastri sono andati via. Nella sera dello stesso giorno, io ero in casa a dormire e \_\_\_\_\_ era fuori in veranda, quando ho sentito uno sparo. Sono corsa fuori per vedere cosa fosse successo e ho visto un gruppo di persone che picchiava.

Sono rientrata in casa e ho preso un grosso bastone di legno usato in cucina per schiacciare la farina e l'ho sbattuto in testa a una di quelle persone che picchiava il mio fidanzato. Questa persona è caduta a terra e le altre persone si sono avvicinate a lei e si sono allontanate da

Noi così siamo riusciti a scappare. Correndo durante la fuga siamo giunti in un bosco sono caduta sbattendo la pancia per terra e ho iniziato a perdere sangue. Siamo entrati io ed \_\_\_\_\_ in una casa in costruzione e ci siamo rimasti tutta la notte fino al mattino seguente. Abbiamo preso l'autobus e siamo arrivati a Kano da un amico di \_\_\_\_\_. Si chiama \_\_\_\_\_. A lui abbiamo raccontato tutto.

Noi non sapevamo che ci fossero stati morti nella aggressione. \_\_\_\_\_ ha chiamato alcuni suoi amici ad Agbede dai quali ha appreso la notizia della rissa e anche che vi erano stati due morti. Gli hanno detto che era morto un ragazzo di nome \_\_\_\_\_ che frequentava il Politecnico di Auchi, che gli autori degli omicidi eravamo noi. Gli hanno detto che era stato \_\_\_\_\_ con la sua fidanzata. Moussa però non ha detto loro che noi ci trovavamo a casa sua. Il giorno dopo, mentre eravamo sempre a casa di \_\_\_\_\_ abbiamo appreso dalla radio la notizia che la Polizia ci stava cercando.

ADR: si in radio abbiamo sentito il nome di \_\_\_\_\_ e quello mio.

ADR: in radio si diceva che c'era stata una rissa ad Agbede nella quale erano morte due persone e che io ed \_\_\_\_\_ eravamo stati ad ucciderle.

ADR: sempre in radio hanno detto i nomi delle vittime. Hanno detto il nome di \_\_\_\_\_ che era il mio fratellastro.

ADR: E il nome dell'altra vittima?

Non lo so, non lo conoscevo, era quello al quale io avevo colpito la testa con il bastone.

ADR: gli amici di \_\_\_\_\_ avevano fatto anche il nome dell'altra vittima quella appunto colpita da medi cui non ricordo il nome. Alcune persone di Agebde si trovavano a Kano, sono venute a casa di Moussa e ci hanno riconosciuto come gli autori degli omicidi. Ci siamo spaventati, pensavamo che ci denunciassero alla Polizia. \_\_\_\_\_ allora ci ha consigliato di partire e di raggiungere un suo

amico, di nome \_\_\_\_\_ Libia. E' \_\_\_\_\_ ad aver preso contatti con un trafficante e ad aver pagato il viaggio. \_\_\_\_\_ ci aveva anche dato un po' di soldi per mangiare durante il viaggio. Ci siamo spostati prima in macchina e poi con un hilos. Siamo arrivati a Sabha il 24 marzo 2015. Qui troviamo \_\_\_\_\_ che con un taxi ci ha portato a Tripoli, in una stanza in un compound. Lui ne aveva un'altra per sé. Non potevamo stare tutti e tre nella stessa stanza. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_





lavoravano come muratori. Io non potevo uscire, in quanto donna. Loro non venivano sempre pagati, venivano spesso picchiati. I soldi erano pochi per riuscire sempre a trovare cibo. Il secondo mese che eravamo lì non siamo riusciti a pagare l'affitto. E' venuto il proprietario di casa, mi ha visto in casa, ha chiesto chi fossi e \_\_\_\_\_ ha detto che ero sua moglie. Lui è andato via. Il giorno dopo \_\_\_\_\_ era uscito per lavoro, è tornato il proprietario di casa con due suoi amici. Hanno chiesto di Aruna e poi mi hanno violentato. Ho cercato di difendermi ma uno di loro mi ha colpito con il calcio di un fucile in testa. Al rientro ho raccontato tutto ad \_\_\_\_\_ che poi è andato da Ibrahim che però gli ha detto che non avrebbe potuto fare nulla, che in Libia non si poteva fare nulla. Hanno cercato di curare la mia ferita in testa. Qualche giorno dopo il proprietario e gli stessi due suoi amici sono tornati, volevano violentarmi di nuovo. \_\_\_\_\_ che era in casa ha cercato di non aprire la porta ma loro hanno sfondato la porta, lo hanno bloccato e lo hanno fatto assistere alla violenza.

ADR: gli uomini parlavano in arabo. \_\_\_\_\_ un po' li capiva.

ADR: Ho subito una terza violenza. Nel mese di agosto 2015, erano sempre le stesse tre persone. \_\_\_\_\_ non c'era. Poi il 3 settembre sono tornati nuovamente ma questa volta siamo scappati.

ADR: durante la fuga dopo la rissa in Nigeria ho avuto perdite ematiche e c'è stato l'aborto.

ADR: non ricordo quante persone fossero coinvolte nella rissa del 13 gennaio.

ADR: quella sera \_\_\_\_\_ era sulla sedia proprio sull'uscio della porta d'ingresso della sua stanza.

In realtà, \_\_\_\_\_ aveva in affitto una stanza e non un vero e proprio appartamento. Edè lì che è stato aggredito.

ADR: sì, quando mi sono precipitata fuori di casa dopo aver sentito lo sparo, il gruppo era vicino a me.

ADR: Ho sentito un solo sparo.

ADR: ho visto \_\_\_\_\_ disteso a terra che veniva picchiato da questo gruppo di persone.

ADR: \_\_\_\_\_ successivamente, le ha raccontato cosa fosse successo?

Lui mi ha detto di aver visto un gruppo di persone venirmi incontro, di essere stato schiaffeggiato da una di loro e che lui ha preso la sua pistola, che io non sapevo che lui possedesse, e ha sparato contro la persona che lo aveva schiaffeggiato.

ADR: \_\_\_\_\_ mi ha detto che aveva la pistola perché faceva da guardia ad un uomo politico.

ADR: non so il nome del politico.

ADR: \_\_\_\_\_ mi ha raccontato questo a casa di \_\_\_\_\_ a Kano. Non avevo chiesto a lui nulla prima perché eravamo intenti a fuggire, a salvare le nostre vite.

ADR: io sapevo che i miei due fratellastri facevano parte di una confraternita, quella degli Eiyè. Indossavano un berretto.



ADR: non vivevamo insieme, ma ci frequentavamo, a volte io andavo da loro e viceversa.

ADR: erano figli di mio padre e della sua seconda moglie.

ADR: lo avevo vissuto con mia madre.

ADR: Si vivevamo tutti ad Ughelli anche se non insieme.

ADR: ricordo che il gruppo di persone era più o meno in numero di 7

ADR: il berretto degli Eiyè era blu.

ADR: no, la sera della rissa non ho visto indossare berretti blu.

ADR: il berretto non è giallo come è stato tradotto sul verbale della Commissione.

ADR: apparteneva invece ad un'altra confraternita quella degli Aye Black Axe che poi è diventata la Neo Black Movement. E' una confraternita pacifica. I membri indossano berretti neri.

ADR: io ho sempre saputo che ne facesse parte. Partecipavo anche alle loro feste di fine anno.

ADR: ha buttato la pistola dentro un fosso, vicino casa sua.

ADR: durante la fuga non avevamo più la pistola.

ADR: alla radio abbiamo sentito che eravamo ricercati dalla Polizia e che chiunque ci avesse visto avrebbe dovuto denunciarci.

ADR: io non so se e i miei fratellastri sapessero la loro reciproca appartenenza alle sette.

ADR: Non so se ci sia un processo a nostro carico, se dovessero trovarci ci arresterebbero e ci porterebbero in Tribunale.

ADR: sì, è da questi fatti che non ho più contatti con la mia famiglia. È morto il mio fratellastro.

ADR: è qui con me in Italia, è richiedente asilo come me. Deve venire in Tribunale il

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese la Polizia mi arresterebbe. La mia famiglia non mi accetterebbe più, per colpa mia è morto il mio fratellastro. Anche i membri della setta di mio fratello mi ammazzerebbero perché io ho ucciso uno di loro.

ADR: Avete chiesto o pensato di chiedere aiuto ai membri della confraternita di o comunque che avreste potuto spiegare alla Polizia come erano andati i fatti, che era stato ad essere stato aggredito per primo?

Non siamo andati dalla Polizia per paura, siamo scappati. In Nigeria non puoi decidere, anche se sei stato aggredito per prima e poi hai ucciso, tu devi andare in prigione.

ADR: nel 2016 in Italia ho lavorato in agricoltura e ora faccio le pulizie ed assisto una persona malata, una donna ghanese, con contratto a tempo indeterminato.





*ADR: ho avuto dolori addominali per i quali l'anno scorso sono andata al Pronto Soccorso e mi hanno dato la tachipirina che ora non prendo più. Ho qualche dolore alla spina dorsale, perchè non riesco a piegarmi. In accoglienza mi hanno fatto fare i raggi".*

Acquisita copia delle dichiarazioni rese dal compagno, l'udienza del 18 maggio 2020 è stata celebrata in modalità c.d. cartolare ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h), DL n. 18/2020 conv. nella L. n. 27 del 24 aprile 2020 in vigore dall'1 maggio 2020 e delle linee guida diramate dal Presidente del Tribunale con il decreto 7.5.2020 in base all'art. 83, commi 5 e 7, DL cit.; nella nota conclusiva parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le motivazioni della Commissione territoriale, poste a fondamento del provvedimento impugnato, siano solo parzialmente condivisibili e che, pertanto, la domanda proposta sia fondata per quanto concerne la protezione umanitaria.

Prima di esaminare nel merito le dichiarazioni del ricorrente va premesso che, per vagliare la fondatezza delle dichiarazioni del cittadino straniero che chiede la protezione internazionale, qualora taluni elementi o aspetti non siano suffragati da prove, soccorrono i parametri delineati dall'art. 3, comma 5, del D. L.vo. n. 251/2007, che contempla appunto i criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino straniero richiedente e costituisce "unitamente all'art. 8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale" (cfr. Cass. n. 8282/2013).

In particolare le circostanze ed i fatti che vengono allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri sopra detti, che sono fondati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese (cfr. citata sentenza).

Alla luce di tali parametri le dichiarazioni del ricorrente non possono ritenersi tali da comprovare la sussistenza del pericolo addotto e posto a fondamento della domanda.

Invero, per quanto il racconto reso dalla ricorrente sia sovrapponibile quanto meno nel nucleo centrale al resoconto fornito dal compagno e di cui sono state acquisite le dichiarazioni, resta la non coerenza rispetto alle coi come evidenziata dalla CT e che qui si richiama (*Canada: Immigration*



*and Refugee Board of Canada, Nigeria: Social attitudes toward religious intermarriage; treatment of intermarried couples and their children by society and the authorities; protection and services available to intermarried couples*, 19 November 2012, NGA104212.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/50c8482d2.html> da cui si apprende che i matrimoni interreligiosi sono comuni in Nigeria, in particolar modo nel sud dello Stato “ *religious intermarriages are common in Nigeria [...] "interreligious marriages and harmony are more pronounced" in southern Nigeria*), oltre ad alcuni aspetti di contraddittorietà. Si consideri in particolare quanto avrebbe detto alla ricorrente in merito al fatto di possedere una pistola. Innanzi alla Commissione l'istante aveva dichiarato che avrebbe giustificato il possesso della pistola in quanto egli sarebbe stato a capo della setta Aye; diversamente, innanzi al giudice la ricorrente ha riferito che egli ne aveva giustificato il possesso affermando di essere in possesso della pistola in quanto egli “*faceva da guardia ad un uomo politico*” (circostanza quest'ultima riferita in modo parzialmente diverso dal compagno). Ancora, davanti all'autorità amministrativa la ricorrente aveva dichiarato di aver saputo che era membro del culto Aye solo dopo aver appreso la ragione per la quale egli era in possesso della pistola; diversamente, davanti al Giudice la ricorrente ha affermato di aver sempre saputo che era membro del culto Aye, e che si tratterebbe di un culto non violento, tanto che la ricorrente avrebbe avuto l'abitudine di partecipare alle feste di fine anno organizzate dalla confraternita (“*ADR: apparteneva invece ad un'altra confraternita quella degli Aye Black Axe che poi è diventata la Neo Black Movement. E' una confraternita pacifica. I membri indossano berretti neri. ADR: io ho sempre saputo che ne facesse parte. Partecipavo anche alle loro feste di fine anno*”). Peraltro che il cult non fosse violento è circostanza non confermata dalle COI (*Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: The Black Axe Confraternity, also known as the Neo-Black Movement of Africa: their treatment of anti-cultists; their forced recruitment of individuals opposed to cults; their initiation rituals and oaths of secrecy; their use of symbols or particular signs*, 15 February 2005, NGA43277.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/42df61462.html>; European Union: European Asylum Support Office (EASO), EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus, June 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/5937ed944.htm>). Senza considerare che dell'appartenenza del compagno alla setta non è stata dallo stesso riferita nel verbale delle sue dichiarazioni acquisite.

La ricorrente, poi, non ha fornito alcuna plausibile spiegazione delle ragioni per cui non sia riuscita a corroborare la propria richiesta di protezione con elementi oggettivi di prova, quali articoli di giornale o atti giudiziari riguardanti il fatto che ella e il suo compagno erano attivamente ricercati in tutto il territorio nigeriano; la mancata produzione di elementi oggettivi di prova è ancor più





significativa ai fini della valutazione della fondatezza delle dichiarazioni, alla luce del fatto che l'istante ha più volte dichiarato di aver sentito tramite la radio di essere ricercata, assieme al compagno, per l'omicidio di due persone. Sarebbe dunque legittimo attendersi che la stampa nigeriana, locale e nazionale, avesse riportato un evento del genere, proprio alla luce del fatto che la notizia era stata diffusa radiofonicamente.

In conclusione, dalla valutazione congiunta dei sopradescritti elementi può ritenersi acquisito che la coppia mista non fosse ben accettata dalle rispettive famiglie nel Paese d'origine senza che ciò comportasse particolari conseguenze, con la conseguenza che la partenza è stata semplicemente una scelta, mentre le vicende ulteriori non possono ritenersi comprovate. Con la conseguenza che non è possibile ritenere concreto il pericolo, in caso di rientro nel Paese d'origine, di subire persecuzioni, nei termini e per i motivi contemplati dall'art. 7 del D.L.vo. 251/2007, o una delle forme di danno grave alla persona individuate dall'art. 14 lett. a) e lett. b) del D.L.vo n. 251/2007.

Per quanto riguarda, poi, la valutazione di una situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007, giova premettere che la valutazione di tale condizione va operata considerando la situazione della specifica regione di provenienza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie - 17 febbraio 2009; v. anche, IV Sezione della Corte Europea di Giustizia sentenza Diakité del 30 gennaio 2014) e che è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata: situazioni, queste, che non si ravvisano con riferimento all'attuale situazione del Paese di provenienza del richiedente.

E per la situazione in Nigeria – sotto il profilo della sicurezza – possono richiamarsi le seguenti fonti, fra le più recenti ed accreditate: <http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/02/Rapporto-COI-Nigeria-28-gennaio-2019.pdf> EASO, COI report Nigeria, Security situation, November 2018, [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018\\_EASO\\_COI\\_Nigeria\\_SecuritySituation.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation.pdf) del 26 novembre 2018; Human Rights Watch, 18 January 2018, Human Rights Watch, World Report 2018 – Nigeria, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a61ee464.html>  
Rapporto COI dell'11 maggio 2018 - Dipartimento di Giurisprudenza Human Rights and Refugee Law Legal Clinic, Università Roma TRE reperibile in [protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2018/05/2FRapporto-COI-Nigeria-11-maggio-2018.pdf](http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2018/05/2FRapporto-COI-Nigeria-11-maggio-2018.pdf)&usg.



Dalle predette fonti si desume che nella regione di provenienza del ricorrente che deve indentificarsi in quella, natale, del Delta State, non ricorre una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno tale da porre la popolazione civile in pericolo per il solo fatto di essere presente sul territorio e che l'area critica in Nigeria rimane limitata, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto quello dell'emergenza umanitaria, agli Stati di Borno, Yobe e Adamawa, oltre alle regioni limitrofe.

Nel caso di specie, ricorrono, invece, i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Prima di proseguire oltre nell'indicazione delle ragioni per cui il Collegio è giunto a tale ultima conclusione, occorre precisare che la trattazione dell'esame della domanda di protezione umanitaria richiede una breve premessa in seguito all'entrata in vigore, il 5 ottobre 2018, del DL 113/2018 (conv. in L. 132/2018) che ha abrogato l'art. 5 comma 6 D.lgs 286/98 98 nella parte in cui consentiva il rilascio del permesso di soggiorno qualora sussistessero "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti dagli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano".

Nel citato decreto non si rinviene alcuna deroga (né esplicita né implicita) alla previsione di cui all'art. 11 delle preleggi del c.c. che, come noto, contiene il principio generale secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo.

Tale dato – unitamente alla consistenza di diritto soggettivo della posizione giuridica dello straniero che chieda la protezione umanitaria (cfr. Cass. SU sentenza 19393/2009) ed alla natura dichiarativa del provvedimento (cfr. Cass. SU sentenza 907/99) che, appunto, accerta la condizione che preesiste al suo riconoscimento – porta a ritenere l'applicabilità al caso in esame, in cui la richiesta di accertamento del diritto è precedente all'entrata in vigore del citato decreto, della preesistente disciplina sostanziale che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (il legislatore ha infatti ritenuto di prevedere una normativa transitoria soltanto per la fase amministrativa con il rilascio di un permesso di soggiorno per "casi speciali" all'art. 1, comma 9, DL 113/18). Questo orientamento ha ricevuto avallo dalla Suprema Corte, la quale, nella sentenza n. 4890/2019, ha chiarito che "la normativa introdotta con il d. l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione".





Il principio è ora stato ribadito autorevolmente dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.29459/2019 e .29460/2019 depositate il 13.11.2019. Le sentenze, aderendo all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito che il d.l. 113/2018 non ha portata retroattiva, in applicazione del principio generale per il quale la legge dispone per l'avvenire, sancito dall'art.11 delle preleggi ed hanno affermato che *"l'applicabilità ai giudizi già in corso del d.l. n.113/18 implicherebbe, quindi, ed ineludibilmente, la retroattività in parte qua del decreto"*. Si legge nella motivazione, in contrapposizione alla tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale la protezione umanitaria è una fattispecie a formazione progressiva, che il procedimento *"non incide affatto sull'insorgenza del diritto, che, se sussistente, è pieno e perfetto e nelle forme del procedimento è solo accertato; se insussistente esso non potrà nascere per effetto dello svolgimento del procedimento"*. Ed ancora *"il diritto sorge quando si verifica la situazione di vulnerabilità quale sussumibile nella fattispecie allora vigente ed irrilevante è che esso non comporti il riconoscimento di uno status, ma una protezione temporanea"*.

Le Sezioni Unite confermano la natura di accertamento della decisione sul riconoscimento del diritto. Vi si legge, ancora, *"al momento della decisione devono sussistere i presupposti di fatto per l'accoglimento della domanda, ossia deve risultare la fondatezza di essa; ma, in virtù dell'irretroattività della novella, è salvaguardato il diritto che la rilevanza giuridica di tali fatti risponda alle norme previgenti"*.

La Suprema Corte nell'autorevole decisione ribadisce che la situazione giuridica soggettiva dello straniero nei cui confronti ricorrano i presupposti per il riconoscimento della protezione ha, infatti, *"natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli art. 2 Cost e 3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo. Essa non è pertanto degradabile a interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, in seno al procedimento"*. Le Sezioni Unite ricordano che il principio è stato affermato già da altre sentenze, fra le quali, tra le più recenti, si ricordano: *"Cass.sez.un., 29 gennaio 2019 n.2441; 19 dicembre 2018 nn. 32778,32777,32776,32775,32774, 28 novembre 2018 nn 30758, 30757; 27 novembre 2018 n. 30658"*.

Ne deriva che, nel caso di specie, si può e si deve procedere all'esame della sussistenza dei gravi motivi umanitari che consentivano il rilascio del relativo permesso di soggiorno.

La protezione umanitaria si considera quale forma di tutela a carattere residuale che chiude il sistema della protezione internazionale. Come noto, i "seri motivi" di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano non sono tipizzati o determinati da legislatore, cosicché gli stessi costituiscono un "catalogo aperto" (cfr. Cass.



26566/2013), *“pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., sez. un., 19393/2009, par. 3)”*; con la precisazione che punto di partenza al fine di valutare la sussistenza dei presupposti di tale forma di protezione è la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, ma correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, non potendo, tra l’altro, il solo *“contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza”* integrare, da solo e astrattamente considerato, *“i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione in questione”* (cfr. Cass. 4455/2018).

Ai fini del riconoscimento di tale forma di protezione è pertanto necessaria la configurabilità di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani, caratterizzanti il Paese di origine ma direttamente riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale del richiedente (*“perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto con il parametro normativo”* di cui all’art. 5, comma 6, D.L.vo 286/98: cfr. citata Cass. 4455/2018).

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, pur essendosi allontanata dal suo Paese non più giovanissima, ha affrontato un percorso certamente difficile e traumatico, reso ancor più doloroso dal suo vissuto, dall’opposizione dei suoi familiari al matrimonio con il compagno, dall’aborto, dalle violenze e dai, pur se non gravi, problemi di salute.

Senza considerare, poi, che un fattore di particolare vulnerabilità è certamente costituito dal genere: il solo fatto di essere donna espone il migrante a specifici ulteriori aspetti di vulnerabilità fisica e psicologica. La ricorrente, inoltre, pur avendo ancora familiari in Nigeria, è priva di fatto di qualsiasi appoggio familiare effettivo. E, ancora, l’umiliazione delle violenze sessuali subite in Libia rendono, se possibile, ancora più fragile la condizione della ricorrente; fragilità che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 1104/2020) ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 8 del d. lgs. vo 25/08, che impone al giudice l’esame della domanda di protezione anche alla luce di informazioni precise ed aggiornate sulla situazione generale non solo del paese di provenienza ma anche di quelli di eventuale transito, non può non prevalere in quel necessario giudizio comparativo richiesto dalla sentenza 4455/18 innanzi citata tra la condizione personale del richiedente asilo e le conseguenze di un suo eventuale rimpatrio. Irrilevante, infatti, è il luogo in cui le violenze sono state consumate anche se tale luogo sia un paese di transito e non quello di





eventuale rimpatrio come nel caso di specie: ciò che rileva, sempre secondo quanto stabilito dalla sentenza 1104/2020, è la fragilità scaturita non solo dalla situazione vissuta nel proprio paese di origine (la cd. spinta migratoria), ma anche di quelle derivanti da esperienze gravemente traumatiche occorse durante il cammino attraverso i paesi di transito. In una condizione di particolare vulnerabilità, quale è risultata essere quella della ricorrente, il giudizio comparativo delineato dalla sentenza 4455/2018, come innanzi detto, può e deve, quindi, svolgersi in forma attenuata o, comunque, recessiva.

E all'esito di tale giudizio non si può non ravvisare nella fattispecie in esame – nella valutazione complessiva della situazione di vulnerabilità della ricorrente come innanzi descritta – quei seri motivi umanitari ostativi ad un immediato rimpatrio della stessa in un Paese, quello di provenienza, certamente difficile e problematico, a fronte del percorso intrapreso, diretto a condurre una vita normale e tranquilla, con il reperimento di un impiego a tempo determinato accanto al proprio compagno del pari richiedente asilo.

In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 6, TU Immigrazione.

In ragione della peculiarità delle questioni trattate e della loro natura, infine, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese processuali.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 35 bis del D.L.vo 25/2008,  
in parziale accoglimento del ricorso proposto da \_\_\_\_\_  
riconosce il diritto della stessa al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.L.vo 286/98, ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali", e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza.

Dichiara le spese interamente compensate fra le parti  
Bologna, così deciso il 23 giugno 2020

Il Presidente est.  
Angela Baraldi

